



# CITTÀ DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

*Ufficio del Sindaco*

---

**ORDINANZA N. 25 DEL 30-06-2021**

**Reg. generale n. 71 del 30-06-2021**

---

<p><b>Oggetto:</b> FIERA DI SAN VITO IN PROGRAMMA IL 22 AGOSTO 2021 NELLA FRAZIONE CHIESANUOVA DI TREIA. RICOGNIZIONE NUMERO DEI POSTEGGI QUALE MISURA CONTINGENTE POSTA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.</p>
---

RICHIAMATI i seguenti ordinamenti:

- il decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, e ss.mm.ii., recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, e ss.mm.ii;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 14 luglio 2020 contenenti "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19" per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 30 aprile 2021;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44 recante "Misure urgenti di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia di concorsi pubblici";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive disposizioni governative e regionali in materia di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica “Polmonite da nuovo coronavirus”;

- il decreto - legge 22 aprile 2021 n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;

- il decreto - legge 18 maggio 2021 n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

- la D.G.R. n. 565 dell’11/05/2020, avente ad oggetto "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere", in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);

- la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 12 giugno 2020 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e Province Autonome dell’11 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Cerimonie, Sagre e fiere locali, Strutture termali e Centri benessere, Congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, Discoteche.”;

- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con cui viene prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale ed in particolare l’art. 1 "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- il Delibera di Giunta Regione Marche n. 595 del 17 maggio 2021 di "aggiornamento delle linee guida per le attività economiche e produttive";

- il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 " misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid -19;

- il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19";

- l’Ordinanza del Ministero della salute del 29 maggio 2021 contenenti le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali;

- la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, “Testo unico in materia di commercio”;
- il regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio);
- la D.G.R. n. 565 dell’11/05/2020 avente ad oggetto "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere" , in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante);
- la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 15 maggio 2020 “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 che dispone "Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché' in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 595 del 17 maggio 2021 "*DGR. 565/2020 - DGR 569/2020 - DPGR 203/2020 - Aggiornamento linee guida operative dei settori Commercio su Aree Pubbliche, Commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, Congressi e grandi eventi Fieristici, Servizi alle persone, Piscine termali e Centri Benessere in relazione a quanto previsto con DL n. 52 del 22 aprile 2021 e con riferimento alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate in data 28/04/2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* ", con cui si dispone che:

- la fiera, in forza delle normative vigenti sopra richiamate, deve essere organizzata in due aree merceologiche distinte: settore alimentare e non alimentare e, solo qualora questa separazione non fosse possibile, si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;
- in base ai protocolli di sicurezza adottati a contrasto del COVID-19, si rende necessario trovare soluzioni volte al distanziamento dei posteggi, con reperimento di ulteriori spazi pubblici in aree adiacenti o contigue da utilizzare sia per la concreta attuazione dei protocolli di distanziamento sociale tra operatori sia per attuare una riorganizzazione razionale dei posteggi esistenti;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 12/03/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

CONSIDERATO che i decreti sopra richiamati, hanno come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio;

PREMESSO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 283 del 10/06/1996, ha determinato le fiere annuali e la loro dislocazione nel territorio comunale;

VISTE le deliberazioni n. 127 dell'8/05/2000 e n. 270 del 17/12/2001, con le quali vengono meglio determinate le fiere annuali, la loro data di svolgimento, la loro esatta dislocazione nonché il numero dei posteggi da assegnare in ciascuna fiera;

VISTA la deliberazione n. 205 del 29/11/2017, con la quale la Giunta comunale ha modificato il calendario delle manifestazioni fieristiche a decorrere dall'anno 2018;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 10 del 22/01/2019, con la quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei posteggi nelle singole fiere;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 35/99 del 29 luglio 2020, nella quale vengono adottate tutte le misure di prevenzione COVID-19, con contestuale divisione dei settori merceologici e conseguente ricognizione del numero dei posteggi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.58 del 22 giugno 2021 contenente "Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19" il cui art.1 dispone che "al rinnovo delle concessioni di posteggio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.181 del D.L. 34/2020 non si applica l'art.38 bis della legge regionale 27/2009";

VISTE le domande di concessione dei posteggi della Fiera di San Vito del 22 agosto 2021, pervenute entro il termine previsto dal comma 3, dell'articolo 39, della L.R. 27/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA l'istruttoria effettuata dall' Agente di Polizia Locale Sovr.te Alessia Margani, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii e la comunicazione della relativa graduatoria degli esercenti il commercio su area pubblica che hanno i requisiti per la partecipazione alla manifestazione fieristica, prot.12.940 del 25 giugno 2021;

CONSIDERATO che il profilo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, ha come obiettivo, il contemperamento dei vari interessi sia pubblici che privati, che si manifestano attraverso la duplice finalità di favorire l'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e del distanziamento sociale, quale unica risorsa utile a limitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché quella di incentivare la valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali che costituiscono, condizione inderogabile per la ripresa delle attività economiche unita ad ulteriori strategie concernenti la diminuzione della pressione fiscale e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VALUTATO che, la ripresa delle attività mercatali e fieristiche che si svolgono a Treia capoluogo e nella frazione di Passo di Treia è stata accolta con favore sia da parte degli operatori commerciali che dalla cittadinanza, pur sempre nel rispetto degli obiettivi di armonizzazione e di integrazione del settore del commercio ambulante con le altre attività economiche, nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari e del distanziamento sociale, da attuarsi anche nello svolgimento della fiera annuale, denominata "fiera di San Vito", che si svolgerà il giorno 22 agosto 2021 nella frazione di Chiesanuova;

ESAMINATO che:

- la fiera, anche in forza delle normative vigenti sopra richiamate, anche al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle esigenze connesse alla viabilità ed alla circolazione, può essere organizzata in settore alimentare e settore non alimentare prevedendo l'istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare, affinché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari nel rispetto delle prescrizioni normative di settore;
- nell'individuazione degli spazi suddetti, in base ai protocolli a contrasto del COVID-19, si rende necessario una modifica dell'area da destinare alle fiere con un reperimento di spazi pubblici in adiacenza da utilizzare sia per l'attuazione di protocolli di distanziamento tra operatori sia per attuare una riorganizzazione razionale dei posteggi esistenti, tenendo conto anche delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale e del rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario;

DATO ATTO che:

- la fiera in programma il giorno 22 agosto 2021, da tradizione, si caratterizza per la dislocazione dei posteggi lungo via Dei Caduti, via Giovanni XXIII e via Don Luigi Sturzo, con partecipazione di operatori del commercio su area pubblica per i settori merceologici alimentare e non alimentare in commistione, esercitanti su posteggi assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto di criteri di priorità, stabiliti dalla normativa vigente (quali la maggiore professionalità acquisita, la tipologia di posteggio, l'anzianità della professione, ecc.);
- le domande di concessione dei posteggi, che possono essere anche cumulative, devono pervenire agli uffici del comune almeno 60 giorni prima la data di svolgimento della fiera ai sensi dell'art.39, comma 3, legge regionale 10 novembre 2009, n.27;
- la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera medesima e dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda;
- i posteggi che si dislocano nelle suddette vie, solo alcuni di essi risultanti oggetto di assegnazione con regolare domanda, agli atti del settore di competenza, mentre gli altri restanti risultano attribuiti il giorno stesso della fiera con operazioni di spunta tra gli operatori presenti e richiedenti, su posteggi vacanti;
- i posteggi assegnati con operazioni di spunta hanno contribuito al mantenimento, nel tempo, del punto d'incontro tra venditore e acquirente e uno scambio qualificato di risorsa produttiva, che risponda alla domanda dell'utenza;
- è dovere di questa Amministrazione garantire la necessaria applicazione dei protocolli di sicurezza, garantendo la suddivisione dell'area fieristica in settori merceologici, alimentare e non alimentare, cercando soluzioni a contenimento del disagio che necessariamente sono inerenti all'esercizio di attività produttive in questa fase emergenziale;

RILEVATO che:

- alla data ultima utile di presentazione delle domande, il giorno 23 giugno 2021, risultano agli atti n.34 istanze regolarmente pervenute (di cui n.2 nel settore alimentare) e di cui si deve garantire il posteggio fieristico per l'esercizio dell'attività;
- che, in base all'esperienza maturata negli anni trascorsi, la partecipazione effettiva degli operatori è risultata inferiore alla richiesta, stante alla concomitanza con altre manifestazioni fieristiche sul territorio della provincia di Macerata, venendo meno l'interesse concreto alla partecipazione;
- valutazioni di opportunità e ragioni di sicurezza imposte dalla normativa anti - covid impongono di rivedere la dislocazione dei posteggi, che tengano conto dell'effettiva richiesta all'esercizio con l'adozione di soluzioni che si conciliano con l'esigenza di garantire la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare;

RITENUTO, pertanto, sufficiente garantire n.37 posteggi che risultano in ogni caso superiori al numero delle effettive domande (34), determinando una separazione del settore alimentare da quello non alimentare, quale misura di contenimento della diffusione pandemica;

DATO ATTO che verranno rispettati i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa di settore:

- predisposizione di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibili anche ai clienti di altra nazionalità, sia attraverso adeguata cartellonistica sia mediante l'impiego di volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile incaricati di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione appellandosi anche al senso di responsabilità del visitatore stesso;

I volontari dovranno attenersi al rispetto delle seguenti indicazioni:

- uso dei presidi di protezione individuale;
- distanziamento sociale per gli operatori coinvolti;
- distanziamento sociale nell'ambito di utilizzo dei mezzi di trasporto;
- riorganizzare gli spazi anche mediante segnaletica a terra per consentire l'accesso ordinato e, se del caso contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alla normativa in vigore non siano tenute al distanziamento interpersonale;
- favorire modalità di pagamento elettronico e rendere disponibili, da parte degli esercenti l'attività di vendita su area pubblica di prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale: la disinfezione è obbligatoria in caso di acquisti e scelta del prodotto in autonomia prima della manipolazione della merce o, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, qualora venga meno la condizione di isolamento sociale e distanziamento e tale obbligo si estende a tutti gli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
- garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con maggiore attenzione alle aree comuni ed alle superfici più frequentemente toccate;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario Responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, in occasione della Fiera di San Vito in programma il 22 agosto 2021 nella frazione Chiesanuova di Treia, la ricognizione temporanea dei posteggi dell'area fieristica, attuando una ricollocazione e ricognizione dei posteggi che tenga conto delle esigenze dei singoli esercenti, emerse a seguito di un confronto e un contemperamento degli interessi dei singoli operatori e delle esigenze primarie volte ad assicurare una sicura e fluida viabilità pedonale e veicolare e il rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19:

- per il settore merceologico alimentare, verranno riservati n.3 posteggi, contraddistinti con la numerazione progressiva dal n.1 al n.3 inclusi, con ampiezza di m.4,00 x m.8,00 nell'area parcheggio antistante la locale "Chiesa dei Santissimi Vito e Patrizio", come da planimetria allegata che ne costituisce atto ricognitivo, con la garanzia del distanziamento tra operatori commerciali; il dimensionamento dell' area consente di valutare, al momento e sulla base di rilievi circostanziati, la possibilità di poter allestire lo spazio con strutture mobili, in adiacenza al posteggio, per effettuare la somministrazione e il consumo sul posto nei limiti in cui tale attività sia contemplata nell'autorizzazione all'esercizio;
- per il settore merceologico non alimentare, verranno individuati n.34 posteggi (contraddistinti con la numerazione progressiva dal n.4 al n.37) con dimensionamento di m.4,00 x m.8,00, che verranno dislocati, garantendo il distanziamento di un metro, in Via Dei Caduti e nell'area parcheggio antistante la locale Chiesa, lungo la sede stradale seguendo l'ordine e la numerazione come risulta da planimetria allegata che ne costituisce atto ricognitivo;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;
- di demandare al Funzionario responsabile del V Settore l'adozione degli atti gestionali necessari allo svolgimento della fiera di San Vito in programma il 22 agosto 2021 nella frazione Chiesanuova di Treia;

### **AVVISA**

Il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 è il funzionario responsabile del V Settore " Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio e Suap", dott.ssa Barbara Foglia

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Barbara Foglia

Il SINDACO  
Franco Capponi